

**COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 28/03/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il signor Ba. Ar., rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Busto Arsizio avverso il diniego da parte dell'Ufficio sull'istanza di rimborso relativa alla tassazione dell'incentivo all'esodo con beneficio del 50% dell'imposta prevista per il TFR diniego motivato per la decadenza in cui sarebbe incorso il contribuente depositando l'istanza oltre il termine di 48 mesi.

Espone il ricorrente che al momento della cessazione del rapporto di lavoro aveva concordato e ricevuto dal datore di lavoro la somma di euro 33.770,94= a titolo di incentivo all'esodo subendo su detta somma una ritenuta con applicazione ai fine IRPEF dell'aliquota piena del 21,61% anziché ridotta alla metà, ciò in applicazione dell'art. 17 comma 4 bis del DPR 917/86 (diventato poi art. 19 dello stesso DPR) che prevedeva per il beneficio della riduzione, se uomo il compimento di 55 anni e di 50 se donna.

Successivamente il comma 4 bis dell'art. 19 del TUIR è stato soppresso continuando però ad applicarsi alle somme erogate in base ad accordi anteriori al 4 luglio 2006 come nel caso di specie.

Il ricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 luglio 2005 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne e la successiva ordinanza del 16 gennaio 2008 che dichiara il giudice nazionale tenuto a disapplicare la norma discriminatoria in quanto contraria alla normativa europea.

In punto alla decadenza in cui sarebbe incorso il ricorrente argomenta che i termini decadenziali valgono con riferimento a norma vigenti sul territorio nazionale.

In caso di contrasto tra la norma italiana e i principi della normativa europea i termini della decadenza decorrono dal momento in cui il contrasto viene dichiarato attraverso sentenze della Corte Europea.

L'Ufficio costituendosi insite ritenendo il momento iniziale di decorrenza della decadenza coincidere con il momento in cui le maggiori trattenute sono state effettuate dal datore di lavoro.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione osserva che nel momento in cui il datore di lavoro ha operato la trattenuta, cioè al 31.12.2000, ha applicato la normativa di cui all'art. 17 comma 4 bis DPR n. 917/1986 (come modificato dal DL 2 settembre 1997 n. 314); che con la sentenza 21/07/2005 causa C-207/04 la Corte di Giustizia della Comunità Europea, ha dichiarato espressamente l'incompatibilità della norma nazionale di cui sopra con il diritto comunitario perché in contrasto con la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE; considerato che solo con la pubblicazione della sentenza della Corte Europea deve ritenersi che il ricorrente abbia avuto consapevolezza del diritto a vedersi riconosciuto il beneficio fiscale di che trattasi;

che quindi il termine iniziale di decorrenza della decadenza eccipita dall'Ufficio decorre dal momento del deposito di detta Sentenza con la conseguenza che avendo il ricorrente depositato istanza di rimborso in data 27.03.2007 non è incorso in alcuna decadenza.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Liquidando le spese del giudizio in complessivi Euro 500,00= da distrarsi a favore del procuratore domiciliatario.

